

## **Cass. civ., sez. un., 5 aprile 2013, n. 8348**

*Nell'ipotesi di estinzione del reato per morte del reo, la costituzione di parte civile nel processo penale determina, rispetto alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno, un effetto interruttivo permanente, sino al passaggio in giudicato della sentenza che dichiara non doversi procedere per tale causa estintiva.*

### **IN FATTO**

B.G., in proprio e quale erede di M.M.R., nonché quale procuratore speciale di B.V. (tutti nella qualità di eredi di B.A., deceduto a seguito di un sinistro stradale del quale era stato ritenuto responsabile, a causa della condotta di guida tenuta nell'occasione, il conducente del veicolo antagonista V.N.), ha impugnato per cassazione, sulla base di due motivi, la sentenza con la quale - in riforma della pronuncia di primo grado e in accoglimento dell'appello della Compagnia assicuratrice - la Corte d'Appello di Napoli ne aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni per intervenuta prescrizione del relativo diritto.

A giudizio della Corte partenopea, la vicenda processuale doveva ritenersi disciplinata dal disposto dell'art. 2947 c.c., comma 3, quanto all'ipotesi in cui il fatto dannoso sia considerato dalla legge come reato e per il reato sia stabilita una prescrizione diversa da quella biennale (art. 2947, comma 2).

Tale prescrizione, difatti, va applicata, per espresso disposto legislativo, anche all'azione civile: tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati nei primi due commi (il secondo, nella specie), con decorrenza dalla data di estinzione del reato.

Per la morte di B.A. fu instaurato procedimento penale per omicidio colposo a carico del conducente dell'autocarro, procedimento nel quale gli eredi della vittima si costituirono parte civile il 15 marzo 1985;

pendente il processo d'appello, l'imputato morì, e la Corte di Appello dichiarò l'estinzione del giudizio, con la conseguente formula, il 25 marzo 1994.

A giudizio della corte territoriale, il Tribunale di Benevento aveva correttamente ritenuto che la costituzione di parte civile nel processo penale fosse idonea ad interrompere, ipso facto, il decorso legale della prescrizione. Non altrettanto correttamente, il Tribunale aveva per converso ritenuto che tale principio operasse anche nel caso in cui il reato era estinto per morte del reo.

Essendo la morte del reo un fatto operante ipso iure, difatti, la prescrizione biennale di cui all'art. 2947 c.c., comma 2, non avrebbe potuto che decorrere "dalla data di estinzione del reato", coincidente con quella della morte del reo, indipendentemente dalla conseguenza giuridica dell'evento morte posto a base del provvedimento giurisdizionale che definisce il processo.

Nel caso in esame, con il decesso dell'imputato in data 20 febbraio 1993, il reato doveva, pertanto, ritenersi automaticamente estinto, benché la declaratoria di estinzione fosse intervenuta successivamente. Entro il 20 febbraio 1995 gli eredi B. sarebbero stati conseguentemente tenuti ad interrompere la prescrizione biennale del diritto, mentre avevano provveduto all'incombente solo con raccomandata ricevuta l'8 marzo 1996. Ricorre avverso tale sentenza il B. rappresentando a questa corte due motivi di censura.

La Compagnia assicuratrice resiste con controricorso che contiene ricorso incidentale affidato ad un motivo.

Con ordinanza 19 marzo 2012, n. 4362, la terza sezione civile, ritenendo che la decisione del ricorso implicasse la soluzione di una questione di massima di particolare importanza, ha rimesso gli atti al primo presidente, ai sensi dell'art. 374 c.p.c., comma 2, che li ha a sua volta trasmessi a queste sezioni unite.

La causa è stata discussa all'udienza pubblica del 6 novembre 2012.

## **IN DIRITTO**

Il ricorso è fondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2943 c.c., commi 1 e 2, art. 2945 c.c., comma 2, art. 2947 c.c., comma 3, nonché degli artt. 22, 23, 24, 25, 91, 92 e 102 c.p.p., del 1930, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la Corte d'Appello tenuto presente che la costituzione di parte civile, effettuabile secondo il cod. proc. pen. del 1930 fin dall'istruzione, aveva il potere di far verificare il c.d. effetto interruttivo - sospensivo "permanente" della prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide il processo in cui è stata spiegata.

Il motivo deve essere accolto.

Sostiene il ricorrente che, a cagione dell'effetto interruttivo permanente della costituzione di parte civile nel procedimento penale, il termine di prescrizione non inizierebbe a decorrere nel momento di estinzione del reato (nella specie, dalla morte del reo), bensì da quello in cui diviene irrevocabile la sentenza con la quale il giudice penale, dichiarando di non doversi procedere, chiude e definisce il giudizio - sentenza che contiene, anche implicitamente, un'ulteriore statuizione definitiva, id est la dichiarazione che non vi è luogo a decidere sulla controversia civile per essere venuta meno la potestas decidendi (in tal caso il rapporto processuale civile,

costituito nell'ambito del processo penale, viene a normale esaurimento). Solo in tale momento, infatti, cesserebbe l'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione, mentre una qualsiasi, diversa interpretazione costituirebbe violazione degli artt. 3 e 24 Cost..

La giurisprudenza costituzionale della quale s'invoca, da parte del ricorrente, un'interpretazione conforme da parte di questa S.C. si fonda su una "lettura" sistematica dell'ultima parte dell'art. 2947 c.c., comma 3, che la consolidata giurisprudenza di questa corte riserva ad una causa estintiva del reato - l'amnistia - diversa dalla prescrizione, ma diversa anche dalla morte del reo.

Ricorrendo tale causa estintiva, difatti, questa Corte ha sempre opinato che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli derivante da illecito considerato dalla legge come reato ricominci a decorrere fin dalla data della morte del danneggiante, e non anche da quella del passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'improcedibilità dell'azione, anche nell'ipotesi in cui il danneggiato si sia ritualmente costituito parte civile nel processo penale. Osserva, in proposito, il collegio, come il non procrastinabile mutamento di giurisprudenza in subjecta materia trovi il suo primo fondamento proprio nel dictum del giudice delle leggi, volta che la Corte costituzionale ha espressamente dichiarato non fondate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2947 c.c., comma 3, - nella parte in cui, anche in caso di morte del reo, fa decorrere dalla data di estinzione del reato il termine prescrizione stabilito ai primi due commi dello stesso articolo - affermando che la disposizione in esame, "nel disciplinare il modo di essere e di operare della prescrizione, del quale la decorrenza del termine è una delle manifestazioni, attiene all'estinzione del diritto soggettivo non alla tutela giurisdizionale, operando la prescrizione sul terreno sostanziale del diritto non su quello della sua protezione processuale" (Corte cost. 20 giugno 1988 n. 732). Il Giudice delle leggi ha difatti aggiunto, in motivazione, che "la parte lesa è comunque efficacemente tutelata dalla possibilità di partecipare al procedimento penale costituendosi parte civile, così da porsi al riparo ogni effetto sfavorevole. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il rapporto processuale instaurato con l'esercizio dell'azione civile nell'ambito del procedimento penale non si estingue, ma perviene ad un normale esaurimento con una pronuncia implicita di non luogo a decidere per essere venuta meno la potestas iudicandi del giudice penale, a norma dell'art. 23 c.p.p. del 1930: resta quindi fermo, in ordine alla prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, l'effetto interruttivo permanente della costituzione di parte civile, e la prescrizione non ricomincia a decorrere se non dal momento in cui sia divenuta irrevocabile la sentenza del giudice penale che abbia dichiarato di non doversi procedere a causa della estinzione del reato".

La ricognizione, da parte del Giudice delle leggi, della portata dell'art. 2947 c.c., comma 3, sulla base del "diritto vivente" risultante dalla giurisprudenza di questa Corte venne, peraltro, inopinatamente ritenuta "viziata da un eccesso di generalizzazione", nel senso che il filone giurisprudenziale cui la Corte costituzionale aveva inteso riferirsi - invero in modo del tutto tranchant - non si sarebbe riferito "a tutte le cause di estinzione del reato, restando infatti esclusa l'ipotesi di estinzione del medesimo per morte dell'imputato, avente effetti automatici ed immediati" (esplicitamente in tal senso, Cass. 17 marzo 1997 n. 7058, in motivazione).

E', in realtà, con esplicito riferimento alla sola amnistia che questa Corte ha costantemente riaffermato la tesi - sostenuta da autorevole dottrina manualistica della metà del secolo scorso - secondo cui anche rispetto al diritto risarcitorio de quo operino le normali cause di interruzione o di sospensione della prescrizione, sostenendosi, in particolare, che, quando vi sia stata costituzione di parte civile nel giudizio penale, la domanda giudiziale contenuta nella dichiarazione di costituzione di parte civile determina l'interruzione permanente del termine di prescrizione del diritto al risarcimento per tutta la durata del procedimento penale, e toglie valore al periodo di tempo già decorso, facendo ricominciare ex nunc il termine di prescrizione, dopo il passaggio della sentenza penale in cosa giudicata.

In tale ordine di idee, si è costantemente affermato che "in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, ai fini dell'applicazione dell'art. 2947 c.c., comma 3, ove il fatto dannoso sia considerato dalla legge come reato, poi estinto per amnistia, il termine prescrizionale decorre dal provvedimento di clemenza e non dalla sentenza applicativa del beneficio; tuttavia, allorché vi sia stata costituzione di parte civile nel processo penale, avendo essa un effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto al risarcimento del danno per tutta la durata del processo penale, il termine di prescrizione decorre dalla data della sentenza di proscioglimento per amnistia, anziché dal provvedimento di clemenza" (in termini, ex permultis, Cass. n. 19741/2011; 10026/2000, in motivazione; 9942/1998; 6049/1998, 11835/95; 5101/1993; 7937/1991). La permanenza dell'effetto interruttivo della prescrizione, conseguente alla costituzione di parte civile nel processo penale, è stata affermata da questa Corte anche nella ipotesi in cui il reato si estingua per prescrizione - vicenda processuale al di fuori dell'"eccezione all'eccezione" contemplata nell'ultima parte del terzo comma dell'art. 2947 c.c. -, predicandosi il principio di diritto secondo il quale la disposizione in parola "va interpretato nel senso che, qualora il fatto illecito generatore del danno sia considerato dalla legge come reato, se quest'ultimo si estingue per prescrizione, si estingue pure l'azione civile di risarcimento, data l'equiparazione tra le due, a meno che il danneggiato, costituendosi parte civile nel processo penale, non interrompa la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 cod. civ.; tale effetto interruttivo,

che si ricollega all'esercizio dell'azione civile nel processo penale, ha carattere permanente, protraendosi per tutta la durata del processo:

in caso di estinzione del reato per prescrizione, detto effetto cessa alla data in cui diventa irrevocabile la sentenza che dichiara l'estinzione, tranne che la parte civile abbia revocato la costituzione o non abbia, comunque, coltivato la pretesa, venendo in tal caso meno la volontà di esercitare il diritto che è alla base dell'effetto interattivo" (Cass. n. 872/2008; 10026/2000, in motivazione).

La permanenza dell'effetto interattivo non è stata, di converso, fino ad oggi riconosciuta da questa Corte allorché la causa estintiva del reato sia la morte del reo, ritenendosi prevalente e determinante, in questa ipotesi, il sopravvenuto difetto di potestas iudicandi del giudice penale rispetto al fatto/reato, che si realizza al verificarsi della causa estintiva (morte del danneggiante), a prescindere dalla dichiarazione giudiziale del suo avvenimento.

Al riguardo, questo giudice di legittimità, pur consapevole della evidente disomogeneità della soluzione rispetto a quella accolta, invece, in tema di estinzione del reato per amnistia, è solito affermare che "la costituzione di parte civile compiuta in un processo penale successivamente estintosi per morte dell'imputato ha effetto interruttivo soltanto istantaneo, e non anche permanente, della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, poiché, con la verifica dell'evento morte, il danneggiato consegue la certezza giuridica della inaccoglibilità assoluta della domanda risarcitoria proposta in sede penale, con la conseguenza che fin dalla data della morte del danneggiante (e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza penale di dichiarativa della improcedibilità dell'azione), il termine prescrizionale ricomincerà a decorrere a tutti gli effetti (in termini, Cass. n. 7058/1997, preceduta dalle conformi Cass. 5101/1993, 2422/90, 4665/1989, 6337/1988, 4029/1983, 2534/1982, 6274/1980 e seguita da Cass. 25126/2010 e 24808/2005, nonché da Cass. 13726/1999, che ha ribadito lo stesso principio di diritto, sia pure in relazione ad una costituzione di parte civile comunque inefficace, perché avvenuta dopo la morte dell'imputato). Dal riferito contesto interpretativo, emerge la rilevanza, id est la particolare importanza (che giustifica l'assegnazione del ricorso a queste sezioni unite), che la odierna decisione presuppone, essendo la Corte chiamata ad esprimersi sulla legittimità dell'orientamento sinora seguito. E' convincimento di queste sezioni unite che tale orientamento non risulti ulteriormente predicabile.

Sia l'amnistia che la morte del reo, difatti, sono entrambe cause estintive del reato (e ciò è a dirsi quantomeno con riguardo all'amnistia c.d. "propria", quella, cioè, funzionale all'estinzione del reato, promulgata prima della comminazione della pena).

Ne consegue che, rispetto ad entrambe, la pronuncia, da parte del giudice, dell'improcedibilità dell'azione per estinzione del reato assume carattere meramente dichiarativo, e che la relativa operatività non risulti poi, nella sua intima sostanza, significativamente dissimile, essendo consentito al danneggiato, anche in caso di amnistia, prendere atto e contezza dei relativi effetti sul processo sin dal giorno dell'emanazione del relativo decreto.

La evidente consonanza delle due vicende estintive impone un più approfondito esame (ed una ben diversa soluzione) in punto di ragionevolezza di un trattamento differenziato quanto alla riconosciuta incidenza sull'interruzione del decorso del termine di prescrizione derivante dalla costituzione di parte civile nel processo penale, fino all'accertamento, con sentenza irrevocabile, dell'estinzione del reato.

E' convincimento del collegio che tale ragionevolezza non sia ulteriormente predicabile.

E' convincimento del collegio, difatti, che possa dirsi senz'altro sussistente, in entrambe le situazioni, la medesima esigenza di tutelare - nel rispetto del principio di certezza del diritto, e con la funzione di bilanciamento della brevità intrinseca del termine biennale, così stabilito per consentire al convenuto di essere messo in grado di poter efficacemente vincere la presunzione di colpa sancita nell'art. 2054 c.c., comma 1, - il diritto fondamentale della vittima del reato all'accesso alla giustizia (art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; art. 24 Cost.). Anche nel caso in cui l'estinzione del reato dipenda dalla morte del reo, difatti, non si può escludere che il danneggiato sia, sì, nuovamente investito dell'onere di riattivarsi sul piano processuale entro il termine biennale, ma ciò solo dal momento in cui è divenuta irrevocabile la sentenza penale dichiarativa di quella estinzione, avendo egli, sino a quella data, l'indiscutibile diritto a riporre un legittimo affidamento sull'effetto conservativo dell'azione civile negli stessi termini utili per l'esercizio della pretesa punitiva dello Stato contro il responsabile - e, perciò, su una diversa situazione che gli assicurava la salvaguardia del proprio diritto (così, sia pur indirettamente ed implicitamente, in motivazione, Cass. n. 13832/2010).

In questo senso ritiene il collegio che vada interpretato il dictum della Corte costituzionale in subiecta materia, nel senso, cioè, di estendere tout court a tutte le cause di estinzione il regime interruttivo/sospensivo che il processo penale garantisce al danneggiato, non essendo ulteriormente spendibile - a fronte dell'esigenza di piena e incondizionata tutela del diritto di difesa - l'argomento, invero assai fragile, della immediatezza dell'effetto morte rispetto alla presunta mediazione temporale costituita dalla sentenza che dichiara l'estinzione per amnistia del reato per il quale si procede.

Con il secondo motivo, si denuncia illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 2947 c.c., comma 3, chiedendo che la S. C, in caso di rigetto

dell'interpretazione sostenuta nel primo motivo, verifichi la sussistenza dei presupposti per rimettere alla Corte Costituzionale la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., correlata alla disciplina ordinaria derivante dall'interpretazione dell'art. 2947 c.c., comma 3, nel senso che il termine di prescrizione biennale per l'esercizio dell'azione civile in sede propria per ottenere il risarcimento del danno subito in un incidente stradale decorre - anche in caso di costituzione di parte civile del danneggiato o dei suoi stretti congiunti, eredi ed aventi causa - non già dall'effettiva conoscenza del fatto estintivo (morte del reo) ma dal momento in cui esso si verifica. Il motivo deve ritenersi assorbito nell'accoglimento della prima censura, al pari di quello contenuto nel ricorso incidentale della compagnia assicurativa, concernente le spese del procedimento.

### **P.Q.M.**

La corte, decidendo sui ricorsi riuniti, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2013

### **Cass. civ., sez. un., 18 novembre 2008, n. 27337**

*Nel caso in cui il fatto, costituente la fattispecie dell'illecito civile, sia previsto dalla legge altresì come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, si applica al credito risarcitorio il termine di prescrizione eventualmente più lungo previsto per il reato, con decorrenza dalla data del fatto, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi.*

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto notificato il 24.3.1999 N.A. e P. C., in proprio e quali legali rappresentanti dei figli minori P., D. e L., convenivano in giudizio dinanzi al tribunale di Torino M.G. e R.A., rispettivamente conducente e proprietario di un'autovettura Fiat Panda, nonché l'Axa

Assicurazioni s.p.a., quale impresa assicuratrice, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale, avvenuto il (OMISSIS), nel quale era rimasto coinvolto il minore N.P., che aveva riportato lesioni personali con postumi permanenti invalidanti del 100%. Si costituivano i convenuti, eccependo l'improcedibilità della domanda e la prescrizione biennale.

Il Tribunale di Torino, con sentenza depositata il 9.9.2000, dichiarava improcedibile tutte le domande, ad eccezione di quella del minore N.P., il cui diritto veniva dichiarato prescritto.

Proponeva appello N.A. nella qualità di tutore provvisorio del figlio N.P. Resistevano gli appellati.

La corte di appello di Torino respingeva l'appello con sentenza depositata il 17.10.2002.

Riteneva la corte di merito che nella fattispecie era applicabile il termine biennale di prescrizione di cui all'art. 2947 c.c., comma 2, non essendo stata proposta querela per il reato di lesioni, secondo quanto statuito da Cass. S.U. n. 5121 del 2002; che non era stata effettuato nei termini alcun atto interruttivo; che la documentazione esibita in appello non era ammissibile a norma dell'art. 345 c.p.c..

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione N. A., nella qualità di tutore di N., che ha anche presentato memoria.

Resiste con controricorso l'Axa Assicurazioni s.p.a. La terza Sezione civile di questa Corte, ravvisando un possibile contrasto tra i principi posti a base della decisione delle S.U. n. 1479 del 1997 e quelli su cui si fonda la sentenza n. 5121 del 2002, che aveva espressamente ritenuto che la mancanza di querela rendeva inapplicabile il più lungo termine di prescrizione di cui al comma terza dell'art. 2947 c.c., ed in ogni caso ritenendo di non condividere tale ultima decisione, tenuto conto dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale, rimetteva gli atti al Primo Presidente, che ne disponeva l'assegnazione alle Sezioni Unite Civili.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2947 c.c., comma 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.

Assume il ricorrente che, in ipotesi di lesioni da sinistro stradale, l'applicabilità del più lungo termine prescrizionale di cui all'art. 2947 c.c., comma 3, rispetto a quello previsto dal cit. art. comma 2, non può essere esclusa dalla circostanza che non sia stata presentata querela per il reato di lesioni colpose, tenuto conto che la querela è solo una condizione di procedibilità del reato e non un elemento sostanziale dello stesso; che ciò comporta una disparità di trattamento con

le - ipotesi in cui per il reato si procede di ufficio; che, in ogni caso, tale interpretazione penalizza i danneggiati dal reato, che non siano anche persone offese e quindi titolari del diritto di querela.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

Le norme giuridiche di riferimento sono racchiuse nell'art. 2947 c.c., in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

Il comma 1, dell'art. in questione prevede la prescrizione breve del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, fissando in anni cinque il termine relativo, con decorrenza dal giorno in cui il fatto si è verificato. Il comma 2, prevede un termine ancora più breve, pari ad anni due, per la sola ipotesi di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie.

Infine, il comma 3, dispone, nella prima parte, che in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.

Prosegue stabilendo che tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

Si tratta, come è evidente, di un regime prescrizionale singolarmente articolato ed asimmetrico che, in linea generale, per le istanze risarcitorie scaturenti da fatto illecito, stabilisce un termine di prescrizione più breve rispetto a quello ordinario di dieci anni; in chiave derogatoria (rispetto a quella linea generale), un termine ancora più contenuto, per l'ipotesi in cui il fatto generatore del danno si riconnetta alla specifica dinamica della circolazione stradale; e da ultimo, con riferimento ad entrambe le fattispecie risarcitorie (fatto illecito ordinario e fatto illecito da circolazione dei veicoli di ogni specie), una norma di rinvio in bianco quanto alla durata del termine, nel caso in cui quel fatto dannoso è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, giacché, in tale ipotesi, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno è commisurato al termine prescrizionale previsto dal reato, ove sia più breve di questo.

La norma è in bianco in quanto, come è risaputo, l'art. 157 c.p., nel determinare il tempo necessario a prescrivere, non stabilisce una misura temporale fissa, bensì un ordine decrescente di maturazione (anche dopo la modifica apportata dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251) in rapporto ai diversi limiti di pena edittale. Di talché, se ed in quanto il fatto generatore del danno sia considerato dalla legge come reato e se ed in quanto per il reato sia previsto (in base alla pena edittale) un

termine di prescrizione superiore - rispettivamente - a cinque od a due anni, trova applicazione anche per l'azione civile il più lungo termine prescrizione previsto per il reato.

3.1. In merito all'interpretazione di tale norma si sono avuti vari contrasti.

Un primo atteneva agli effetti in sede civile delle cause di interruzione e sospensione della prescrizione di natura penale del reato. Esso fu risolto dalle S.U. con l'affermazione del principio secondo cui in base all'art. 2947 c.c., comma 3, il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, che sia considerato dalla legge come reato, si prescrive nello stesso termine di prescrizione del reato se quest'ultimo si prescrive in un termine superiore ai cinque anni, mentre si prescrive in cinque anni se per il reato è stabilito un termine uguale o inferiore, nel qual caso il termine di prescrizione dell'azione civile decorre dalla data di consumazione del reato e non assumono rilievo eventuali cause di interruzione o sospensione della prescrizione relative al reato, essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e quello penale (Cass. Sez. Unite, 18/02/1997, n. 1479).

Un secondo contrasto aveva ad oggetto il dies a quo della decorrenza della prescrizione. Ritennero le S.U. che, in caso di fatto illecito che costituisca anche reato, per il quale sia stato pronunciato decreto di archiviazione (nel regime dell'abrogato codice di rito) per mancanza di querela, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno comincia a decorrere dalla data del provvedimento di archiviazione, senza che invece rilevi la data del visto apposto dal p.m. al decreto stesso (Cass. Sez. Unite, 02/10/1998, n. 9782).

3.2. Un terzo contrasto aveva ad oggetto la durata del termine prescrizione nell'ipotesi in cui reato fosse procedibile a querela e questa non fosse stata presentata (caso identico a quello riproposto all'esame di queste S.U.).

Hanno ritenuto le S.U. che in tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, ove il fatto illecito integri gli estremi di un reato perseguibile a querela e quest'ultima non sia stata proposta, trova applicazione, ancorché per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella civile, la prescrizione biennale di cui all'art. 2947 c.c., comma 2, decorrente dalla scadenza del termine utile per la presentazione della querela medesima (Cass. S.U., 10/04/2002, n. 5121). A questa conclusione la Corte, in conformità con le ragioni addotte dalla giurisprudenza e dottrina conformi a tale orientamento, giungeva sulla base della pretesa ratio ispiratrice dell'art. 2947, comma 3.

Riteneva la corte che essa, già indicata "nell'esigenza di tutela dell'affidamento del danneggiato nella conservazione del diritto (al risarcimento) per la prevedibile durata della pretesa punitiva dello Stato" (Cass., 22 maggio 1996 n. 4740), è stata enunciata con particolare chiarezza, sia pure incidentalmente, nella sentenza delle Sezioni Unite 2 ottobre 1998 n. 9782, affermando che

"la ragione giustificatrice dell'aggancio del termine prescrizionale dell'azione civile a quello eventualmente più lungo di prescrizione dell'azione penale (art. 2947 c.c., comma 3) va individuata nell'esigenza di evitare che l'autore di un reato, dichiarato responsabile e condannato in sede penale, resti esente dall'obbligo di risarcimento verso la vittima - il cui diritto rimarrebbe vanificato - in conseguenza dell'avvenuta più breve prescrizione civile durante il tempo necessario per l'accertamento della responsabilità penale, o, comunque, di impedire che l'azione di risarcimento del danno si estingua quando è ancora possibile che l'autore del fatto sia perseguito penalmente".

Questa essendo la "ratio" dell'eccezionale assimilazione della prescrizione civile a quella, eventualmente più lunga, prevista per il fatto - reato, era di tutta evidenza che siffatta esigenza veniva meno nell'ipotesi in cui la querela, necessaria per la perseguibilità concreta dell'illecito penale, non fosse stata proposta perché, non essendo mai stato avviato un procedimento, era escluso il rischio che il diritto risarcitorio del soggetto danneggiato possa estinguersi, "medio tempore", per effetto della normale prescrizione biennale.

Inoltre, a fronte se non proprio di una volontà contraria all'esercizio dell'azione penale, quanto meno di un disinteresse così manifestato implicitamente dal danneggiato, non avrebbe avuto alcun senso accordargli il favore di un più lungo termine di prescrizione, essendo la querela una condizione di procedibilità "sui generis", dipendente in via esclusiva dalla sola volontà dell'interessato. Ne conseguiva che, ove la querela non fosse stata proposta, doveva trovare applicazione la prescrizione biennale di cui al cit. art. 2947 c.c., comma 2. Inoltre osservava la Corte che non si ravvisava alcuna valida - ragione logico - giuridica per trattare diversamente l'ipotesi di estinzione per remissione della querela (art. 152 c.p.) e, quindi, di sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale, a quella di mancanza della querela, cioè di improcedibilità originaria, considerando il disposto della seconda parte del comma ("tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione ... il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati nei primi due commi").

4.1. A questa sentenza delle S.U. n. 5121 del 2002, le Sezioni semplici si sono uniformate ed hanno costantemente affermato che "In tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, ove il fatto illecito integri gli estremi di un reato perseguibile a querela e quest'ultima non sia stata proposta, trova applicazione, ancorché per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella civile, la prescrizione biennale di cui all'art. 2947 c.c., comma 2, decorrente dalla scadenza del termine utile per la presentazione della querela medesima". Ciò è stato affermato sulla base della pretesa ratio della norma, sopra esposta (ex multis: Cass. 05/06/2007, n. 13057; Cass. 11885 del 2007; Cass. 27169 del 2006;

Cass. 19297 del 2006; Cass. n. 5227 del 2006; Cass. n. 4661 del 2006; Cass. n. 2521 del 2006).

Non si rinvencono, anzi, sentenze che abbiano affermato un principio contrario nelle ipotesi in cui il reato fosse procedibile a querela e questa non fosse stata proposta. Il contrasto, invece, si ravvisa tra il principio che è alla base di questo orientamento, ormai consolidato (secondo cui se non è stato iniziato procedimento penale, sia pure per mancanza di querela, non vi è ragione per la più lunga prescrizione di cui all'art. 2047 c.c., comma 3) e quello espresso in altre pronunzie, che pur non attenendo ad ipotesi di reati procedibili a querela (generalmente casi di omicidio colposo a seguito di circolazione stradale), hanno invece affermato che: "Se il fatto illecito per il quale si aziona il diritto al risarcimento del danno è considerato dalla legge come reato e per questo la legge stabilisce una prescrizione più lunga di quella di cinque anni prevista dall'art. 2947 c.c., comma 1, ai sensi del cit. art. comma 3, prima parte, quest'ultima si applica anche all'azione civile, indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale, essendo il maggior termine di prescrizione correlato solo alla astratta previsione dell'illecito come reato e non alla sentenza irrevocabile penale, che rileva solo ai fini dell'art. 2947 c.c., comma 3, u.p." (Cass., 26/02/2004, n. 3865; Cass. 30 ottobre 2003, n. 16305; Cass. 19.1.2007; n. 1206; Cass. 29/09/2004, n. 19566).

In questi casi si è ritenuto che, nonostante il decreto di archiviazione in sede penale, non fosse precluso al Giudice civile accertare, incidenter tantum, l'esistenza del fatto - reato, al fine di applicare il più lungo termine prescizionale di cui all'art. 2947 c.c., comma 3. 5.1. Ritengono queste S.U. che vada rivisitato il principio espresso da Cass. S.U. n. 5121 del 2002, in caso di improcedibilità del reato per mancanza di querela, in modo da armonizzarlo con il più generale principio in tema di termine di prescrizione emergente dalla lettera dell'art. 2947 c.c., comma 3, prima parte - secondo cui l'applicabilità di tale norma prescinde dalla procedibilità o meno del reato.

Sono due le condizioni che rendono applicabile l'art. 2947 c.c., comma 3: la configurabilità di un reato nel fatto dannoso; e la previsione per la prescrizione del reato di un termine più lungo di quelli stabiliti nel cit. art. 2947 c.c., primi due commi.

Il concorso di entrambe queste condizioni, che va preliminarmente accertato, rende applicabile una disciplina della prescrizione che è in ogni caso derogatoria rispetto a quella dettata dall'art. 2947 c.c., primi due commi, (o per l'entità o per la decorrenza del termine di prescrizione).

Ciò che è discusso è se l'applicazione dell'art. 2947 c.c., comma 3, richieda l'effettiva perseguibilità del reato.

Sicché occorre innanzitutto accertare cosa intenda la norma per "fatto considerato dalla legge come reato". 5.2. In dottrina si discute in particolare se l'art. 2947 c.c., sia applicabile quando manchi la querela necessaria per la procedibilità o, secondo altri, per la punibilità del fatto dannoso previsto come reato.

Coloro che considerano la querela come condizione di procedibilità, ritengono che l'applicabilità dell'art. 2947 c.c., comma 3, prescinda dalla proposizione della querela eventualmente necessaria per la promovibilità dell'azione penale; sicché il diritto al risarcimento del danno cagionato da un fatto punibile a querela di parte si prescrive nel termine previsto per il reato anche quando la querela non sia stata proposta.

5.3. Coloro che considerano la querela come condizione per la configurabilità stessa di un reato, ritengono, invece, che la mancanza della querela eventualmente necessaria, escludendo la punibilità del fatto dannoso, sottoponga la pretesa risarcitoria ai termini di prescrizione fissati dal cit. art. 2947 c.c., primi due commi.

Taluno ha sostenuto anche che la stessa possibilità di instaurare un procedimento penale condizioni l'applicabilità dell'art. 2947 c.c., comma 3; sicché vanno applicati i più brevi termini di prescrizione previsti dall'art. 2947 c.c., primi due commi, anche in ogni altro caso in cui manchi una condizione di procedibilità come la richiesta, l'istanza o l'autorizzazione a procedere.

Nell'ambito di questa seconda impostazione è ricorrente la commistione tra condizioni di applicabilità e contenuti della disciplina dettata dall'art. 2947 c.c., comma 3. Si sostiene, infatti, che il più breve termine di prescrizione non decorra dal giorno in cui il fatto si è verificato, come prevede l'art. 2947 c.c., comma 1, che pure è considerato applicabile, bensì dal momento in cui si decade dal diritto di proporre la querela o dal momento in cui l'impromovibilità dell'azione penale viene dichiarata.

Altri sostengono che la previsione di "fatto considerato dalla legge come reato" sussiste quando per il fatto stesso l'azione penale sia proponibile, quando sia pendente procedimento penale, oppure ancora quando la procedibilità penale si sia arrestata in limine per archiviazione o sentenza di non doversi procedere.

5.4. In realtà questo orientamento dottrinale e giurisprudenziale compie una duplice forzatura interpretativa della lettera dell'art. 2947 c.c., comma 3, resa necessaria dalla mancata distinzione tra condizioni di applicabilità e contenuto della disciplina dettata da questa norma.

E', infatti, una forzatura interpretativa intendere il riferimento della norma a un "fatto considerato dalla legge come reato" nel senso di "fatto per il quale possa essere iniziato un procedimento penale";

ed è ancora una forzatura interpretativa ritenere applicabili le decorrenze fissate dall'art. 2947 c.c., comma 3, ai termini di prescrizione stabiliti nel cit. art. primi due commi, anche quando si ritiene che il fatto non sia qualificabile come reato.

6. In effetti la lettera della norma, ai fini del più lungo termine di prescrizione di cui all'art. 2947 c.c., comma 3, non richiede assolutamente che il fatto di reato sia procedibile, ovvero che per esso si sia effettivamente proceduto penalmente, ma solo che il fatto sia "considerato dalla legge come reato".

Ciò significa che il fatto deve avere gli elementi sostanziali soggetti ed oggettivi del reato, astrattamente previsto, mentre le condizioni di procedibilità (tra cui la querela) hanno natura solo processuale e non sostanziale.

E' infatti decisamente superata in materia processualpenalistica la tesi minoritaria e datata, secondo cui la querela costituisse una condizione di punibilità ed avesse, quindi natura sostanziale, per cui la sua mancanza impediva che il fatto potesse considerarsi reato (Cass. pen. Sez. 3<sup>a</sup>, 8.4.1971, n. 1359).

La querela non assurge a rango di elemento essenziale della struttura del reato, né concorre a definire il tipo di illecito ed il contenuto del disvalore del fatto che, invece, si presuppone già realizzato (la querela viene proposta dalla persona già "offesa" dal reato).

Neppure può ravvisarsi nella querela una condizione di punibilità, poiché detta condizione attiene, a sua volta, alla fattispecie materiale in senso ampio e si collega al "dovere sostanziale di punire".

Inoltre, e soprattutto, l'art. 345 c.p.p., vigente espressamente individua nella querela una condizione di procedibilità (Cass. pen., Sez. 5<sup>a</sup>, 11/10/2005, n. 38967; Cass. pen., Sez. 6<sup>a</sup>, 20/10/2004, n. 44929).

7. Peraltro l'orientamento dottrinale che sostiene che la mancanza di querela esclude l'applicabilità dell'art. 2047 c.c., comma 3, è in contrasto con la soluzione adottata allorché si è posto il problema del termine applicabile quando il "fatto considerato dalla legge come reato" sia commesso da persona non imputabile. Qui le risposte fornite sono univoche nel senso che, trattandosi di fatto configurabile come reato, debbano applicarsi i termini fissati dal cit. art. comma 3.

In giurisprudenza non si rinvencono decisioni di legittimità in proposito. Tuttavia assume rilevanza la giurisprudenza che ritiene risarcibile il danno non patrimoniale derivante dal reato commesso da persona non imputabile.

Quest'orientamento giurisprudenziale, relativo all'interpretazione dell'art. 2059 c.c., e art. 185 c.p., che prevedono la risarcibilità del danno morale derivante da reato, è, infatti, fondato sull'assunto che occorre fare riferimento all'astratta configurabilità del fatto come reato

e non alla sua concreta punibilità (Cass., sez. U, 6 dicembre 1982, n. 6651; Cass. 20 novembre 1990, n. 11198). Ciò viene affermato non solo nelle ipotesi in cui l'autore del fatto di reato sia un soggetto non imputabile, ma anche nel caso in cui per il reato non si sia proceduto penalmente (Cass. 15/01/2005, n. 729; Cass. 11.2.1988, n. 1478; Cass. 24/02/2006, n. 4184; Cass. 16/01/2006, n. 720). 8.1. Rimane, quindi, a sostegno della tesi secondo cui la mancanza di una condizione di procedibilità rende inapplicabile l'art. 2047 c.p.c., comma 3, solo la presunta ratio assegnata a tale norma, e cioè quella di evitare che per il medesimo fatto l'azione civile potesse estinguersi, quando l'azione penale fosse ancora in vita (rischio escluso con la decadenza dalla proponibilità della querela).

Una volta ritenuto che sulla base della lettera della legge la più lunga prescrizione di cui alla norma all'art. 2947 c.c., comma 3, è applicabile ogni qual volta il fatto è "considerato dalla legge come reato", sotto il profilo ontologico, indipendentemente dal punto se poi si sia effettivamente proceduto penalmente o meno (e ciò non solo con riguardo ai reati procedibili d'ufficio, ma anche a quelli per i quali è necessaria una condizione di procedibilità, come appunto la querela), risulta difficile superare detta interpretazione letterale della norma sulla base di un'interpretazione correlata alla sola "ratio" della stessa. Ciò tanto più se si considera che allorché il legislatore ha ritenuto di applicare i termini di prescrizione di cui al cit. art. 2947, commi 1 e 2, pur in presenza di un fatto di reato, ma con una diversa decorrenza, l'ha espressamente detto nella seconda parte del cit. art. 2947 c.c., comma 3. Costituisce, infatti, ulteriore argomento letterale l'omessa previsione del difetto di querela tra le situazioni tipizzate - nella seconda parte del menzionato art. 2947 c.c., comma 3, come fatti condizionanti il decorso del termine prescrizionale, al punto da consentire, nonostante la gravità del fatto, una prescrizione diversa da quella del reato, mentre l'estensione di una siffatta deroga all'ipotesi in esame non sarebbe affatto legittima, non essendo applicabile lo strumento ermeneutico dell'interpretazione analogica stante il riconosciuto carattere eccezionale della norma, rispetto alla decorrenza ordinaria.

8.2. Né può fondatamente sostenersi che la non previsione della mancanza di querela tra le ipotesi previste nella seconda parte del comma terzo sarebbe dovuta solo all'impossibilità per il legislatore di prevedere i molteplici casi della realtà, sicché, stante l'incongruenza dell'assunto che una non perseguibilità iniziale debba essere disciplinata diversamente dalla non perseguibilità successiva (nelle ipotesi espressamente previste dal legislatore, quali la morte del reo, l'amnistia, la rimessione della querela), sarebbe affatto logico ritenere che al difetto di querela debba applicarsi - in virtù di interpretazione estensiva (sul rilievo della regolamentazione implicita, per il principio *lex minus dixit quam voluit*) - la stessa disciplina

prevista per le ipotesi in cui, per fatti sopravvenuti, non sia più possibile procedere all'accertamento del fatto - reato.

A tale costruzione teorica va obiettato che le ipotesi previste dalla norma da ultimo citata integrano, per espressa definizione normativa (rispettivamente gli artt. 150, 151 e 152 c.p.), casi di estinzione del reato, e solo conseguentemente della pretesa punitiva dello Stato, e quindi rilevanti sotto il profilo sostanziale, mentre la mancata presentazione della querela attiene al diverso profilo dell'improcedibilità dell'azione penale.

9.1. In ogni caso il tema della ratio ispiratrice della particolare disciplina dell'art. 2947 c.c., merita di essere rivisitato alla luce della mutata fisionomia del sistema processualpenalistico, a seguito dell'intervenuta riforma del codice di rito, e delle più significative opzioni legislative - tra quelle immediatamente rilevanti in questo ambito civilistico - specie per quanto attiene alla natura della querela, ormai espressamente consacrata in termini di condizione di procedibilità (art. 354 c.p.c.), e più in generale ai modificati rapporti tra azione civile ed azione penale.

Anzitutto nessun elemento in favore di tale ratio deriva dalla relazione ministeriale. Essa dopo un generico riferimento alle ragioni di sicurezza, stabilità dei rapporti giuridici e necessità di salvaguardia dei diritti difensivi, ritiene - quanto alla norma in esame - che sia naturale rapportare i termini prescrizionali a quelli, eventualmente, più lunghi previsti dalla legge penale per la prescrizione del reato, ove il fatto illecito assuma anche rilevanza penale. Sennonché, proprio l'apodittica opzione, nella sua riferita scontatezza, potrebbe offrire una significativa chiave di lettura, nella misura in cui possa ritenersi espressione dell'*humus* culturale che permeava la legislazione del tempo, incontrovertibilmente ispirata al primato della giurisdizione penale su quella civile, e dunque alla priorità riconosciuta all'accertamento del fatto in ambito penalistico, non fosse altro che in ragione dei più intensi, e potenzialmente illimitati, poteri istruttori del Giudice penale rispetto a quelli conferiti al giudice civile. Ed invero, i principi cardini dell'ordinamento all'epoca vigente erano quelli dell'unitarietà della funzione giurisdizionale e della prevalenza della giurisdizione penale su quella civile, per evitare, nel superiore interesse della certezza del diritto, la possibilità di giudicati contraddittori (art. 3 c.p.p., e art. 295 c.p.c.). In ragione di tali principi ispiratori era inarcata la tendenza a spostare in sede penale l'accertamento del fatto che fosse anche fonte di responsabilità civile.

9.2. Dalla disciplina del nuovo codice di procedura penale si ricava che il nostro ordinamento non è più ispirato al principio dell'unitarietà della giurisdizione, come invece avveniva per il c.p.p., del 1930 ma a quello dell'autonomia di ciascun processo e della piena cognizione, da parte di ogni Giudice, delle questioni giuridiche e di accertamento dei fatti rilevanti ai fini della propria decisione. Conseguente che, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione

del processo civile previste dall'art. 75 nuovo c.p.p., comma 3, (azione promossa in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado), da un lato il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall'altro, il Giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti (ex multis: Cass. 10/08/2004, n. 15477; Cass. 9.4.2003, n. 5530; Cass. S.U., ord., 5.11.2001, n. 13682).

In particolare, alla stregua dei principi dell'autonomia e della separazione delle giurisdizioni, non regge più la tesi relativa all'esigenza di impedire che la punibilità sopravviva alla risarcibilità, che, nel subordinare, come si è detto, l'applicabilità del più lungo termine prescrizione all'esistenza di un procedimento penale o alla mera possibilità della sua instaurazione, risente di una filosofia di rapporti tra giudizio civile e quello penale imperniata sulla prevalenza del secondo sul primo e finalizzata ad evitare contrasti tra giudicati civili e penali.

9.3. Attualmente costituisce punto fermo che il Giudice civile si può avvalere nell'ambito dei suoi accertamenti in merito all'esistenza del fatto considerato come reato, di tutte le prove che il rito civile prevede.

Il consolidato orientamento giurisprudenziale, che escludeva la risarcibilità del danno non patrimoniale, allorquando la responsabilità dell'autore materiale del fatto illecito fosse stata affermata non già in base all'accertamento concreto dell'elemento psicologico (cioè almeno la colpa), ma in base a presunzioni, quali quelle stabilite dagli artt. 2050 a 2054 c.c., è stato modificato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte che ha invece ritenuto che "ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 e 185 c.p., non osta il mancato positivo accertamento dell'autore del danno se essa debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge (come l'art. 2054 c.c.) e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato" (Cass. 12.5.2003, n. 7281). Una volta affermata l'autonomia tra il giudizio civile e quello penale, il Giudice civile deve accertare la fattispecie costitutiva della responsabilità aquiliana, posta al suo esame, con i mezzi suoi propri e, quindi, con i mezzi di prova offerti al Giudice dal rito civile per la sua decisione.

Tra questi mezzi non solo vi è la presunzione, legale o non, ma addirittura vi sono le c.d. "prove legali", in cui la legge deroga al principio del libero convincimento del Giudice (art. 239 c.p.c., artt. 2700, 2702, 2705, 2709, 2712, 2713, 2714, 2715, 27120, 2733; 2734, 2735 e 2738 c.c.).

La categoria delle prove legali è completamente sconosciuta all'ordinamento penale.

Contemporaneamente si è ampliata la nozione di danno non patrimoniale risarcibile a norma dell'art. 2059 c.c., (cfr. Cass. n. 8827 ed 8828 del 2003).

9.4. Inoltre di recente sono stati indicati i diversi standards di certezza probatoria, esistenti tra il processo civile e quello penale. Ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cass. Pen. S.U. 11 settembre 2002, n. 30328, Franzese), mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti (Cass. S.U. 11/01/2008, n. 576; Cass. S.U. 11/01/2008, n. 582).

Ciò comporta che il P.M. potrebbe non esercitare l'azione penale a fronte di una notizia criminis e chiedere l'archiviazione, sul rilievo che non sia possibile raggiungere nel dibattimento sufficienti risultati probatori ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, tenuto conto del detto livello di certezza e dei diversi mezzi probatori a sua disposizione, mentre il - Giudice civile, che nell'accertamento incidentale del fatto di reato è sottoposto alle regole civilistiche ed all'utilizzo dei mezzi suoi propri, può ritenere l'esistenza dello stesso, con conseguente applicabilità dell'art. 2047 c.c., comma 3. In questo caso non si capirebbe perché, pur non avendo il P.M. proceduto penalmente, la prescrizione è quella di cui alla predetta norma, mentre nell'ipotesi in cui non si è proceduto per mancanza di querela, la prescrizione è quella di cui ai primi due commi dell'art. 2947 c.c., sia pure con decorrenza dalla scadenza del termine per la presentazione della querela.

9.5. D'altra parte solo nell'ambito dell'affermata autonomia tra giudizio civile e quello penale trovano logica collocazione le affermazioni costanti in giurisprudenza, in relazione ad altri profili della prescrizione civile intesa come svincolata dallo sviluppo, sia pure potenziale, di un procedimento penale. In particolare, si intende fare riferimento all'interpretazione offerta dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1479 del 18 febbraio 1997 in ordine all'ininfluenza delle cause di sospensione ed interruzione in sede penale sul corso della prescrizione civile; ovvero all'affermazione secondo cui - qualora, in esito al processo penale, l'imputazione sia stata degradata - deve aversi riguardo al reato contestato e non già a quello ritenuto in sentenza (cfr., Cass. 4 dicembre 1992, n. 12919) ed indipendentemente dal riconoscimento delle attenuanti (come avviene in sede penale solo attualmente a seguito della sostituzione dell'art. 157 c.p., operata dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6). Ciò è l'esatto contrario di quanto vale per la prescrizione penale per la cui determinazione, come è noto, occorre tener conto del tipo di reato riconosciuto in sentenza.

10.1. Qualunque possa essere la ratio originaria dell'art. 2047 c.c., comma 3, e cioè sia quella di evitare che la pretesa risarcitoria civile si prescrivesse prima della perseguibilità penale, sia la scelta del legislatore di elevare il tempo di prescrizione in relazione al disvalore del fatto, considerato come reato, come sostenuto da alcuni, va osservato che la perdita di valenza (nell'evoluzione dell'ordinamento) della prima pretesa ratio e del conseguente criterio interpretativo su di essa fondato comporta che non possa essere superata l'interpretazione letterale del cit. art. 2947, comma 3, che equipara la prescrizione civile a quella penale, ove più lunga, sulla base della sola "considerazione" del fatto come reato sotto il profilo ontologico, indipendentemente dalla circostanza se per esso si proceda penalmente.

10.2. Né può essere accolta la tesi, secondo cui la mancata presentazione della querela dimostrerebbe un disinteresse (un'inerzia) del soggetto offeso, da cui il legislatore farebbe discendere la non applicabilità del cit. art. 2047, comma 3, come pure sostenuto in giurisprudenza ed in dottrina.

Infatti, a parte il rilievo che ancora una volta tale osservazione non ha riscontro in indici normativi, va osservato che il cit. art. 2947, comma 3, non limita l'applicabilità della disposizione alla sola persona offesa dal reato, affermando solo che il più lungo termine prescrizione "si applica anche all'azione civile". Come la giurisprudenza di questa Corte ha già osservato (Cass. 26/02/2003, n. 2888) la disposizione dell'art. 2947 c.c., comma 3, che prevede, ove il fatto che ha causato il danno sia considerato dalla legge come reato, l'applicabilità all'azione civile per il risarcimento, in luogo del termine biennale stabilito dal cit. art. comma 2, di quello eventualmente più lungo previsto per detto reato, è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dallo stesso.

Vincolare l'applicabilità di tale più lungo termine prescrizione alla procedibilità dell'azione penale, e quindi, come nel caso in esame, alla presentazione della querela, significherebbe condizionare il diritto di chi sia stato danneggiato da reato, ma non sia il titolare del diritto di querela, per non essere il titolare del bene giuridico tutelato dalla norma penale, all'iniziativa di quest'ultimo, quanto meno sotto il profilo del termine prescrizione.

Va, invece, rilevato che il trend interpretativo - evolutivo si ispira al diverso principio secondo cui è palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa, far ricadere conseguenze negative a carico di un soggetto per ritardi o omissioni di altri e perciò del tutto estranei alla sfera di disponibilità del primo (cfr. Corte Cost. 26/11/2002, n. 477).

11. Ritengono, quindi, queste Sezioni Unite che il contrasto in esame vada composto alla luce del seguente principio di diritto: "Nel caso in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato,

ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l'eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all'azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto - reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto, atteso che la chiara lettera dell'art. 2947 c.c., comma 3, a tenore della quale "se il fatto è considerato dalla legge come reato", non consente la differente interpretazione, secondo cui tale maggiore termine sia da porre in relazione con la procedibilità del reato".

E' appena il caso di ricordare che in relazione al dies a quo per la decorrenza della prescrizione, sinteticamente indicato nell'art. 2947 c.c., comma 1, nella locuzione "giorno in cui il fatto si è verificato", rimangono validi i principi già fissati da queste S.U. con le sentenze 11.1.2008, n. 576, 580 e 582, ed altre in pari data, con riferimento al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto (o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche) sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato.

12. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del secondo motivo (essendosi verificato l'incidente il 24.4.1994 ed essendo stata notificata la citazione introduttiva il 24.3.1999).

13. Pertanto va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo. Va cassata l'impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Torino, che si uniformerà al principio di diritto esposto al punto 11.

### **P.Q.M.**

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo.

Cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2008.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2008